

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale Lavoro

Servizio IV – Ispettorato Regionale del Lavoro

Via Maggiore Toselli, 34

PALERMO

Tel. 0917071038 – Fax 0917071020

e-mail: irpac00@regione.sicilia.it

IspettoratoRegionaleLavoro.Sicilia@mailcert.lavoro.gov.it

Prot. n. 06/Ris.

Palermo, 14 ottobre 2011

OGGETTO: Enti di Formazione Professionale – Assunzioni.

Riservata

All'On. Presidente
della Regione Siciliana

Relazione

Ottemperando a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione n.242 del 22 settembre c.a., l'Ispettorato Regionale del Lavoro, su conforme direttiva del D.G. del Dipartimento Regionale Lavoro, ha proceduto al controllo delle assunzioni effettuate dagli enti di formazione professionale, al fine di verificare il rispetto delle specifiche disposizioni con cui il Governo ha inteso contenere la spesa nel settore della formazione.

L'ispezione ha evidenziato che gli enti, nonostante il divieto, reiterato in molteplici occasioni, hanno proceduto ad assunzioni sia per attuare gli interventi che per erogare i servizi formativi.

Occorre specificare in merito, che dalla verifica è emerso che anche nel periodo in cui è stata avviata la procedura per beneficiare degli ammortizzatori sociali è stato assunto nuovo personale.

Nella maggioranza dei casi i rapporti instaurati rientrano nella casistica della collaborazione a progetto in ordine alla quale, con relazioni inviate sia al D.G. del Dipartimento Lavoro che a quello della Formazione Professionale, è stato rilevato l'indiscriminato ricorso ad una forma contrattuale atipica, qual è la collaborazione a progetto, che per le caratteristiche che la connotano è inapplicabile al reclutamento dei docenti.

Nel medesimo contesto è stato, inoltre, rappresentato il rischio della trasformazione, ipso iure, delle collaborazioni in rapporti di lavoro a tempo indeterminato con ovvie negative influenze sull'intero sistema.

La verifica sulle assunzioni effettuate dagli enti gestori di sportelli multifunzionali, le cui attività risultano finanziate in virtù degli avvisi pubblici n.1 e n.2, ha fatto emergere, altresì, alcune circostanze che doverosamente si rimettono alle valutazioni della S.V.

Per la intelligenza della delicata questione si ritiene necessario premettere quanto segue:

Al fine di dare attuazione agli avvisi pubblici 1 e 2 del 9 febbraio 2010, l'Assessore pro tempore aveva diramato la circolare prot. n.36641 del 5 agosto 2010, recante direttive che si prefiggevano il duplice obiettivo della salvaguardia occupazionale dei lavoratori in esubero ed il rispetto del divieto di nuove assunzioni.

Per garantire il raggiungimento di questo obiettivo, in data 4 novembre 2010 veniva siglato, con le organizzazioni sindacali e datoriali, un protocollo d'intesa, sottoscritto anche dal D.G. ad interim dell'Agenzia per l'Impiego, attraverso il quale si stabilivano precise regole per il reinserimento lavorativo dei soggetti che non potevano trovare allocazione negli sportelli multifunzionali ove erano stati utilizzati in precedenza.

In data 01 febbraio 2011, senza alcuna apparente ragione, l'Agenzia sottoponeva l'accordo, di cui tuttavia aveva condiviso il contenuto, al vaglio dell'Ufficio Legislativo e Legale affinché si pronunciasse sulla **"natura giuridica, sulla efficacia ed il grado di vincolatività e sulla possibilità di prevedere sanzioni a carico degli enti inadempienti"**, di un atto del quale, comunque, era chiara la valenza giuridica.

In seno alla richiesta di parere veniva, inoltre, esplicitato l'avviso secondo cui **"la problematica degli esuberanti della formazione professionale potrebbe essere risolta sul piano politico e ricorrendo a fonti di finanziamento certamente non comunitarie a meno di non dovere impingere in rilievi d'inammissibilità della spesa"**.

In sostanza la stessa Amministrazione che verosimilmente aveva promosso l'intesa, ne rimetteva in discussione il contenuto manifestando un punto di vista totalmente opposto rispetto a quello in precedenza condiviso.

In data 01 marzo 2011, l'Ufficio Legislativo e Legale rassegnava il proprio parere sulla questione, pervenendo alla conclusione che al protocollo d'intesa non poteva essere attribuito alcun potere vincolante.

Da ciò è derivata la liberalizzazione delle assunzioni prescindendosi, dunque, dall'obbligo di garantire quei lavoratori risultati in soprannumero che la direttiva dell'Assessore, il protocollo d'intesa e le delibere di Giunta, intendevano tutelare.

Nel contempo la Giunta Regionale, in data 11 febbraio 2011, tornava a pronunciarsi ribadendo le finalità del protocollo d'intesa e demandando all'Agenzia di verificare il rispetto delle modalità stabilite per la ricollocazione dei dipendenti degli enti.

Il D.G. titolare dell'Agenzia per l'Impiego, altrettanto inopinatamente, presupponendo che il parere dell'Organo Consultivo avesse definitivamente superato le direttive della Giunta, con nota prot.249 del 21 marzo 2011 chiedeva al Governo di rivedere le restrittive determinazioni ritenendo urgente che ci si uniformasse al più favorevole assunto interpretativo dell'Ufficio Legislativo e Legale.

In definitiva, la contraddittoria posizione dell'Agenzia sulla questione può avere indotto gli enti di formazione a ritenere legittima la disapplicazione delle disposizioni che erano state impartite al fine precipuo di evitare proprio quelle conseguenze che sono state, invece, rilevate in sede di verifica.

Per completezza è necessario segnalare, inoltre, che i legali rappresentanti di alcuni enti sostengono, si auspica erroneamente, di avere effettuato le assunzioni, in violazione dei divieti, previa autorizzazione del competente dipartimento regionale.

Si ha il dovere, infine, di informare la S.V. che è pervenuto all'Ispettorato l'allegato esposto anonimo in relazione al quale sono già state avviate indagini per verificarne la fondatezza.

Si rimane a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento si rendesse necessario.

Il/Dirigente
(Avv. Anna Rosa Corsello)

